



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPALTO RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016

RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI

RICHIESTA CHIARIMENTI n. 21 del 12/02/2019

“Nel caso di una RTI non ancora costituito tra due società con la possibilità di dichiarare un eventuale subappalto, siamo a richiedervi se all’atto del sopralluogo potranno essere presenti i seguenti soggetti:

n° 2 rappresentanti, uno per ciascuna cooperativa appartenente alla RTI costituenda, n° 1 rappresentante di una cooperativa potenzialmente subappaltatrice oltre a n° 2 consulenti esterni ai partecipanti alla RTI, i quali dovranno provvedere alla redazione dei vari progetti.

Naturalmente tutte le persone presenti al sopralluogo avranno delega dal rappresentante della cooperativa che in fase di costituzione della RTI sarà la capofila.”

RISPOSTA

si riporta quanto specificato al punto 11. SOPRALLUOGO del Disciplinare di gara:

“omississ....

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 0 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 0 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.”

e si precisa che i soggetti individuati nella richiesta di chiarimenti come persone presenti al sopralluogo a nome della costituenda RTI dovranno essere munite di delega di tutti gli operatori della RTI non ancora costituita e che i soggetti delegati ad effettuare il sopralluogo non potranno ricevere l'incarico ad effettuare il sopralluogo anche per conto dell'operatore economico considerato singolarmente.

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Silvano ARDIZZONE)
*Documento firmato digitalmente***